

SCHEDA TECNICA

(il presente allegato tecnico costituisce parte integrante della convenzione)

La “convenzione tra Comune di San Marcellino e Amministrazioni Pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili)” è una convenzione aperta all'adesione delle amministrazioni richiedenti, per fini istituzionali e sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

La convenzione in parola prevede la stipula del predisposto *accordo di adesione* in cui vengono specificati, tra gli altri, i fini istituzionali e gli impegni reciproci delle Parti che la sottoscrivono.

L'accordo di adesione costituisce parte integrante della presente convenzione.

La consultazione on-line è la modalità attraverso la quale l'Amministrazione o Gestore di Pubblico Servizio fruitrici autorizzati accedono, per fini della consultazione, ai dati anagrafici messi a disposizione dal Comune di San Marcellino via Web

La Pubblica amministrazione o il Gestore di Pubblico Servizio richiedente verrà autorizzato alla consultazione solo dei dati strettamente necessari ai fini istituzionali..

L'accesso è consentito utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'amministrazione erogatrice agli utenti espressamente indicati dall'amministrazione fruitrice.

L'identificazione dell'utente avviene mediante l'utilizzo di una *userid* e *password*, assegnate dall'amministrazione erogatrice.

Aspetti di sicurezza e privacy

Il Comune di San Marcellino verifica, con cadenza periodica, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice (norme di legge o regolamento, nonché eventuali comunicazioni al Garante ai sensi dell'art. 19 del Codice) e quelli non conformi a quanto stabilito nella convenzione. All'esito di tali verifiche, in particolare, devono essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere invece controllate presso altri soggetti.

Regole di sicurezza

La Pubblica Amministrazione o il Gestore di un servizio pubblico:

- a) utilizza le informazioni acquisite dal Comune esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente e in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- b) procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e) garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- f) ha consapevolezza del Codice della Privacy e che il Comune, tramite il fornitore del sistema, è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informatico memorizzando gli accessi effettuati, al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire l'efficienza dello stesso, mettendo tali dati a disposizione dell'autorità giudiziaria, qualora vengano richiesti, nonché di effettuare periodici controlli. Tali controlli potranno essere effettuati dal Garante della Privacy e dai soggetti preposti, con l'eventuale supporto del Comune, in merito all'uso dei dati da parte dell'Ente fruitore;

- g) si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal Comune;
- h) si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- i) garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
 - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio: identificazione univoca di una persona fisica; possesso ed uso esclusivo dell'incaricato di username/password;
 - per le credenziali, costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
- j) si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on-line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- k) s'impegna altresì a comunicare al Comune:
 - tempestivamente incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti il collegamento telematico all'Amministrazione titolare;
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
 - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
- l) garantisce che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Periodicità dell'aggiornamento dei dati

I dati oggetto di accesso sono aggiornati in tempo reale.

Il Comune è comunque sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Glossario

Accesso telematico: la possibilità che soggetti esterni all'amministrazione titolare accedano a specifici dati attraverso una rete telematica.

Comune: l'Amministrazione titolare della banca dati che mette a disposizione i relativi servizi di accesso sulla base della convenzione predisposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Ente fruitore: l'Amministrazione o il Gestore di Pubblico Servizio che accede ai dati resi disponibili dal Comune, secondo le regole e con le modalità definite nella convenzione a cui l'ente aderisce.

Banca dati : l'insieme di dati omogenei, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati e resi accessibili mediante uno strumento software.

Disponibilità dei dati: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.

Ricerca dei dati : la possibilità di individuare l'esistenza di dati contenuti nella banca dati anagrafica.

Consultazione dei dati: la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione. Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo proprietario.